

REGOLAMENTO (CEE) N. 3921/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che tale disposizione implica l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi, motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che, conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, i vettori non residenti devono essere ammessi ad effettuare trasporti nazionali alle medesime condizioni di quelle che lo Stato membro interessato impone ai propri vettori;

considerando che occorre evitare distorsioni della concorrenza e perturbamenti nell'organizzazione dei mercati in questione;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro in cui è fornita la prestazione dei servizi, nella misura in cui la loro applicazione implichi restrizioni alla libera prestazione dei servizi, devono essere giustificate dall'interesse generale; che tali disposizioni sono applicabili soltanto nella misura in cui l'interesse generale non sia già salvaguardato dalle disposizioni cui il vettore non residente è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito e nella misura in cui il medesimo risultato non possa essere ottenuto da norme meno vincolanti;

considerando che conviene prevedere un periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1993 qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile è ammesso ad effettuare trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile per conto terzi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, in appresso denominati «cabotaggio», a condizione che:

- sia stabilito in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo ed eventualmente
- vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile.

Qualora soddisfatti a dette condizioni, può esercitare il cabotaggio a titolo temporaneo nello Stato membro interessato senza crearvi una sede o un altro centro di attività.

(1) GU n. C 331 del 20.12.1985, pag. 2.

(2) GU n. C 255 del 13.10.1986, pag. 229.

(3) GU n. C 328 del 22.12.1986, pag. 34.